



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segretaria Nazionale -

**Prot. n.33/T/2012 del 28 luglio 2012**

Al Signor Ministro della Giustizia,  
Prof.ssa Avv. Paola Severino  
**ROMA**

e per conoscenza:

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,  
Presidente Dott. Giovanni Tamburino  
**ROMA**

Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,  
Dott.ssa Simonetta Matone  
**ROMA**

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,  
Dott. Luigi Pagano  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione,  
Dott. Riccardo Turrini Vita  
**ROMA**

**Oggetto: Emergenza penitenziaria e Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri**

*Signor Ministro della Giustizia,*

con nota Prot. n.27/T/2012 del 07 luglio 2012<sup>1</sup> questa organizzazione sindacale - sindacato che raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico ex D.Lgs. n.63/2006<sup>2</sup> - a seguito del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 6 luglio sulla *spending review* aveva espresso la propria forte preoccupazione, a fronte della gravissima situazione emergenziale delle carceri poiché in esso non si rintracciava una deroga per l'amministrazione penitenziaria al riguardo dell'annunciata *ulteriore riduzione (ferma restando la riduzione degli organici delle Amministrazioni dello Stato già prevista dal decreto legge 138 del 2011) degli uffici di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, non inferiore al 20% di quelli esistenti e la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura ulteriore non inferiore al 10 %*.

La preoccupazione del Si.Di.Pe. era legata alla circostanza che la dirigenza penitenziaria, oltre che il restante personale penitenziario, nonostante il difficilissimo momento ha già subito numerosi tagli ai propri organici<sup>3</sup> ed ulteriori riduzioni per i dirigenti penitenziari, di istituto penitenziario e di

<sup>1</sup> nota Si.Di.Pe. Prot. n.27/T/2012 del 07 luglio 2012 avente ad oggetto "Emergenza penitenziaria e Spending review: riduzione dirigenti e personale penitenziario?".

<sup>2</sup> D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

<sup>3</sup> ° dapprima per effetto dell'art.74 della **legge 8 agosto 2008, n.133** che ha determinato "la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.";

Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale, sono passate dalle originarie 501 (esclusi n.25 dirigenti generali), previste dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63, a n.419 unità (cioè -82).



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale -

esecuzione penale esterna, e per il restante personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, oltre che essere assolutamente incoerente rispetto alla grave situazione in cui versa il sistema penitenziario e per la quale il Governo ha confermato lo stato di emergenza<sup>4</sup>, reiterando il relativo provvedimento, potrebbe determinare l'impossibilità effettiva di assicurare la gestione delle carceri esistenti e di quelle di cui il Governo intende procedere alla nuova apertura.

Oggi, alla luce del provvedimento di *spending review*, varato con D.L. 6 luglio 2012, n. 95<sup>5</sup>, tali preoccupazioni non hanno trovato ragione di affievolimento in considerazione del fatto che dalla "Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" di cui all'art.2, comma 1,<sup>6</sup> del medesimo D.L. 95/2012, non è stato espressamente escluso il personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006<sup>7</sup>, oltre che il restante personale amministrativo penitenziario e della giustizia minorile.

Al riguardo il Si.Di.Pe. auspica che con l'espressione utilizzata dal comma 7 del precitato art.2 << **Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza** (...) >><sup>8</sup>, si sia inteso escludere non solo il personale del Corpo di polizia penitenziaria ma anche il

---

Al riguardo si deve tenere conto che la riduzione è subentrata a quella conseguente all'applicazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" che ha determinato il passaggio al SSN dei dirigenti penitenziari medici ai quali faceva capo la direzione degli O.P.G. (ne residua solo uno presso l'O.P.G. di Barcellona P.B.

<sup>5</sup> successivamente per effetto dell'art.2, comma 8 bis, del **D.L. 30 dicembre 2009 n.194** (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) dal quale è discesa l'ulteriore riduzione, rispetto ai posti risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 della L.133/2008 (entro il 30 giugno 2010) degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10 per cento e la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando anche a queste ultime una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva.

Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale sono passate da n.419 unità (esclusi n.25 dirigenti generali) a n.381 (cioè -38) come risulta dal D.P.C.M. 31 gennaio 2012 -D.P.C.M. 31 gennaio 2012 << Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia>>, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2012, n. 69 (come da Tabella A aggiunta da Comunicato 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 27 marzo 2012, n. 73): Dirigente penitenziario-ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario n.342; Dirigente penitenziario-ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna n.39= totale n.381)-;

<sup>6</sup> inoltre, si dovrà ancora dare attuazione all'ulteriore riduzione derivante dall'applicazione dell'art.1, comma 3, lett. a) del **D.L. 13 agosto 2011 n. 138** (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 14 settembre 2011, n. 148), che ha imposto entro il 31 marzo 2012 un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, anche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.

Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale, passeranno da n.381 ex D.P.C.M. 31 gennaio 2012 (esclusi n.25 dirigenti generali) a n.343 (cioè -38).

<sup>4</sup> stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale dichiarato: dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010 e successivamente prorogato con D.P.C.M. 11. gennaio 2011 e con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.

<sup>5</sup> D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

<sup>6</sup> Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni- comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95: << 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. (...) >>

<sup>7</sup> D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

<sup>8</sup> Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni- comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario»,

2



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale -

personale della carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna), come d'altra parte sarebbe ovvio. Difatti, come è noto che, ad esempio:

1. in capo al Direttore discendono dall'Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione<sup>9</sup> e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63<sup>10</sup> funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza;
2. il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 rientra pienamente nell'ambito del Comparto Sicurezza essendo destinatario del *trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato*. E difatti il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni *una tantum* una tantum destinati al personale del Comparto sicurezza, per gli anni 2011-2012-2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011<sup>11</sup>.
3. il direttore si avvale del personale di polizia penitenziaria<sup>12</sup> e ne è superiore gerarchico, così come il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria al quale ai sensi del D.Lgs.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.>>

<sup>9</sup> Tra le altre norme si cita l'Art.2, D.P.R. D.P.R. 30.06.2000 n. 230: << 1.) L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. **Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.** 2.) Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.>>

<sup>10</sup> Art.2 (Funzioni dirigenziali) del D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154":

<<1. La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, (...)

b) **attività di rappresentanza**, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, **per gli affari di natura penitenziaria**, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, **nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;** (...)

d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;

2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;(...)

g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di **coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;**

h) attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento; (...)

<sup>11</sup> adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.10.2011, in attuazione dell'art.8, comma 11 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché dell'art.1 del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.74>>

<sup>12</sup> ° Art.2, D.P.R. D.P.R. 30.06.2000 n. 230: << 1.) L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. **Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.** 2.) Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.>>

° Art.31 -Reparto. Compiti ed autonomia del comandante- D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82 "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria": << 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un reparto. 2. Il comandante del **reparto fornisce ogni collaborazione al direttore** dell'istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamenti previsti dalla legge e dai regolamenti. 3. Il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente preveduti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore, in conformità al disposto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443. 4. Il comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e **garantisce la scrupolosa osservanza**, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, **delle direttive del Dipartimento**



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale -

63/2006 sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui al comma 1 dell'art. 9 L. 15 dicembre 1990, n. 395 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"<sup>13</sup>.

Il Si.Di.Pe. ritiene anche in questa sede di dover evidenziare ancora una volta che l'esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale non è altra cosa rispetto al "sistema sicurezza", poiché la sicurezza penitenziaria è sicurezza dentro e fuori dal carcere e la rieducazione del condannato è sicurezza dei cittadini, in quanto la restituzione alla società di uomini migliori e capaci di reinserirsi dopo la detenzione comporta una effettiva riduzione della recidiva. Peraltro il carcere fa parte del "sistema giustizia" nel suo complesso, perché la giustizia non si ferma nelle aule dei tribunali e delle corti ma si attua all'interno dei penitenziari e attraverso gli uffici di esecuzione penale esterna. In altri termini il "sistema giustizia" e il "sistema sicurezza" comprendono anche quello dell'esecuzione penale e i problemi e gli interventi sui primi non possono non tenere conto del "sistema penitenziario".

Come il Dipartimento ha reso noto alle organizzazioni sindacali<sup>14</sup> l'applicazione degli ulteriori tagli di organico statuiti dal D.L. 6 luglio 2012 n.95, rispetto alle precedenti disposizioni legislative, determinerebbe un organico di n.20 dirigenti penitenziari generali e di n.274 dirigenti penitenziari (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, laddove oggi le unità in servizio non sono sufficienti a garantire la copertura di tutte le carceri e di tutti gli uffici di esecuzione penale esterna: un vero e proprio colpo al sistema penitenziario se si considera che la dotazione organica dei dirigenti penitenziari in soli sei anni verrebbe quasi dimezzata rispetto all'originaria previsione di n.526 unità (compresi n.25 dirigenti generali) stabilita dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63, a n.274.

Peraltro già oggi i dirigenti penitenziari sono un numero assolutamente risibile (n.392, compresi i dirigenti generali) e stanno subendo una progressiva riduzione per lo più a causa degli intervenuti collocamenti a riposo, atteso che l'ultima immissione nel ruolo risale oramai a quindici anni orsono (1997).

---

**dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona. 5. In particolare, il comandante del reparto: a) informa il direttore, immediatamente, su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto e, quotidianamente, sull'andamento dei servizi e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale del Corpo e dai detenuti ed internati; (...). 6. Il comandante del reparto, inoltre, in conformità delle direttive emanate dal direttore, impartisce le opportune disposizioni, verificandone l'osservanza (...). 7. Quando ricorrono le situazioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.431 e successive modifiche, il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria dell'istituto, in assenza del direttore o di chi ne fa le veci, in caso di urgenza, chiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, riferendone al più presto al direttore.>>**

° Art. 6 D.Lgs. 21 maggio 2000, n.146 "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266": << 1. Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Il predetto personale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (ndr: l'art.9 L.395/90 sotto riportato prevede "Doveri di subordinazione" nei confronti, tra gli altri, del Direttore, del Provveditore, del Direttore Generale del Personale, del Capo del DAP), svolge le proprie funzioni all'interno dell'area sicurezza presso i Provveditorati regionali, gli Istituti penitenziari e le scuole dell'Amministrazione; assume le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; (...)>>

<sup>13</sup> art.9 -Doveri di subordinazione- L. 15 dicembre 1990, n. 395 : <<1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: a) del Ministro di grazia e giustizia; b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; e) del provveditore regionale; f) del direttore dell'istituto; g) dei superiori gerarchici >>

<sup>14</sup> nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 "Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri" (Allegata)



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale -

E' per queste ragioni che Le chiediamo un Suo autorevole intervento affinché si riveda la formulazione del comma dell'art. 2, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 chiarendo che sono escluse dalla riduzione del comma 1 del precitato articolo anche i dirigenti penitenziari, includendoli espressamente anche, quantomeno, nella deroga prevista per le forze di polizia già dal precedente provvedimento normativo (art.1, comma 5, D.L. n.138/2011) che non ha trovato ancora attuazione<sup>15</sup>.

Un Suo intervento il Si.Di.Pe. richiede anche affinché nella norma sia prevista una modifica che escluda dalla riduzione dell'art.2, comma 1, del precitato D.L. tutto il personale operante presso gli uffici dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, così come già previsto dalla norma per il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e per il personale di magistratura, già a partire dal precedente provvedimento normativo<sup>16</sup>.

L'intervento che Le chiediamo è nell'interesse del Paese, affinché il sistema penitenziario non sprofondi oltre l'abisso che oggi si intravede. Infatti in momento di gravissime tensioni e di emergenza delle carceri<sup>17</sup> non possono venire a mancare, ai vari livelli di responsabilità, proprio i dirigenti penitenziari che sono le figure professionali deputate a gestire tale emergenza, essendo essi i primi garanti dei principi di legalità nell'esecuzione penale quali detentori del compito loro demandato dall'ordinamento di assicurare l'equilibrio tra le esigenze di sicurezza, (penitenziaria e della collettività) e quelle di trattamento rieducativo delle persone detenute.

Le preoccupazioni del Si.Di.Pe. e dei dirigenti penitenziari tutti sono peraltro autorevolmente avallate dalla Commissione Giustizia del Senato che ha sì espresso parere<sup>18</sup> favorevole all'art. 2 del DL 95/2012 ma a condizione che si escluda il personale dell'amministrazione penitenziaria dalle ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche.

Non può non considerarsi, infatti, che il carcere costituisce realtà complessa e occorrerebbe, semmai, implementare il personale tutto quel personale che serve al funzionamento della macchina amministrativa che è il penitenziario (contabili, amministrativi ecc.) non meno di quello che deve occuparsi della gestione del detenuto sotto il profilo pedagogico e del reinserimento sociale (educatori, assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali ecc.) e che per effetto del D.L. 95/2012 determinerebbe allo stato un assurdo esubero di n.796 unità del comparto ministeri senza le quali di fatto si bloccherebbe l'attività negli istituti penitenziari e negli altri servizi. Lo stesso personale di polizia penitenziaria andrebbe implementato restando comunque, pur a fronte

<sup>15</sup> il riferimento è all'art.1, comma 5, D.L. n.138/2011: <<Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.>>

<sup>16</sup> il riferimento è sempre al sopra riportato art.1, comma 5, D.L. n.138/2011: <<Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati,(...)>>.

<sup>17</sup> stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale dichiarato: dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010 e successivamente prorogato con D.P.C.M. 11. gennaio 2011 e con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.

<sup>18</sup> parere favorevole "con condizioni - osservazioni" della Commissione Giustizia del Senato al Disegno di Legge n.3396 - Legislatura 16<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 333 del 24/07/2012 - (Allegato)



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

dell'esclusione dalle riduzioni, assolutamente insufficiente, ancor più alla luce degli effetti sul *turn over* che saranno prodotti dall'art.14, comma 2, del D.L. 95/93<sup>19</sup>.

Un carcere che dia autentica sicurezza dentro, a chi in esso vive ed a chi in esso lavora, e fuori, alla collettività che al carcere chiede protezione, è un carcere le cui attività ed i cui processi sono governati dal personale penitenziario e nel quale l'ordinato svolgimento della vita detentiva non sia rimesso al solo senso di responsabilità di chi in esso è ristretto e che tale senso responsabilità potrebbe non avere.

Quelle del Si.Di.Pe. sono preoccupazioni reali che afferiscono alla tenuta stessa del sistema penitenziario che dalle ulteriori riduzioni sarebbe compromessa, come espresso anche dal Capo del Dipartimento<sup>20</sup>. Non c'è dubbio, infatti, che l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica e, in tal senso, il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato.

Questa Segreteria Nazionale confida nella sensibilità della S.V. ed auspica in una positiva adesione del Governo alle ragioni qui prospettate, per un carcere che voglia essere assicurato quale effettivo presidio di legalità, di giustizia concreta, di sicurezza e di rieducazione, così come lo vuole la Costituzione e le norme internazionali.

*Cordialmente*

**Il Segretario Nazionale  
Rosario Tortorella**

**IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO**

**IL SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO  
Dott. Francesco D'ANSELMO**

**IL SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO  
Dott. Nicola PETRUZZELLI**

<sup>19</sup> che ha modificato l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:<< **Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016**>>. Tale formulazione della norma, come osservato dalla Commissione Giustizia del Senato nel suo parere al Disegno di Legge n.3396 elude la previsione di assunzione di 2000 poliziotti penitenziari prevista dall'art 2 comma 212 della legge finanziaria 2010.

<sup>20</sup> nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 "Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri" (Allegata).

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente Esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

che dalle misure di riduzione delle spese di personale di cui al comma 2 dell'articolo 14 sia escluso l'organico del corpo della polizia penitenziaria, in quanto tale riduzione rischierebbe di compromettere ulteriormente la sicurezza delle strutture carcerarie, eludendo peraltro anche quanto previsto dall'articolo 2 comma 212 della legge finanziaria 2010 con il quale è stata autorizzata l'assunzione di 2.000 unità;

che con riguardo alle previsioni di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni della spesa in materia di procedure di acquisto dei beni e servizi non trovino applicazione in relazione all'amministrazione penitenziaria, in quanto tali riduzioni finiscono per sostanziarsi in un taglio netto di servizi necessari e indispensabili, senza previsione di un'azione di «vera razionalizzazione» dei costi al fine di operare i risparmi di spesa previsti, con conseguente perdita di qualità ed efficacia dei servizi stessi;

che sempre in relazione alle misure di cui al comma 26 dell'articolo 1 siano esclusi i costi dei servizi di intercettazione telefonica, in quanto le riduzioni di spesa ivi contemplate non essendo perseguite attraverso un processo di razionalizzazione del sistema delle intercettazioni basato sulla centralizzazione della spesa e la contestuale forfeizzazione delle stesse, finirebbero unicamente per limitare il ricorso alle operazioni captative con una indubbia ricaduta negativa sulle attività di indagine;

che con riguardo al comma 12 lettera d) dell'articolo 3, ritiene che dall'ambito applicativo della norma debbano essere esclusi anche gli immobili degli istituti penitenziari,

e con la seguente osservazione

che sia valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento anche del Ministro della giustizia nell'*iter* di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 per il riordino delle scuole di formazione.



DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*Ufficio per le Relazioni Sindacali*



Prot. n. **GIAP-0276479-2012**

PU - GIAP - 1e00 - 25/07/2012 - 0276479 2012

Roma, \_\_\_\_\_

Ai rappresentanti delle OO.SS.  
del Comparto Ministeri e Dirigenza

**C.G.I.L.-F.P.**

**D.P.S.**

**C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.**

**SIDIPE**

**U.I.L.-P.A.**

**UNADIS**

**C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.**

**D.I.R.S.T.A.T.**

**R.D.B.-P.I.**

**FED.ASSOMED-SIVEMP**

**F.L.P.**

**FEDERAZIONE INTESA**

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Spending review. Riduzione organico del personale penitenziario  
Dirigente e del Comparto Ministeri

In relazione a quanto rappresentato da talune Organizzazioni Sindacali in ordine all'oggetto si assicura che questo Dipartimento già in data 13 luglio u.s. ha segnalato al Ministero gli effetti che l'applicazione dei tagli di organico statuiti nel Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 produrrebbe sull'organizzazione dell'Amministrazione. Infatti la riduzione ulteriore rispetto alle precedenti disposizioni legislative determinerebbe un organico di n. 20 dirigenti generali, n. 274 dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, n. 26 dirigenti di Area 1 e n.

5.378 unità del Comparto Ministeri, con un esubero allo stato di n. 101 unità dirigenziali e di n. 796 unità del Comparto Ministeri.

L'Amministrazione, nel precisare che l'attuazione della presente riduzione di organico comprometterebbe la tenuta del sistema penitenziario, ha tenuto a sottolineare come l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisca ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica. In tal senso il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato.

Per tale ragione, atteso che la norma esclude dai tagli le strutture e il personale del Comparto Sicurezza, è stato espresso l'avviso che i posti di funzione relativi alla Direzione delle medesime non dovrebbero essere toccati dalle riduzioni.

Contestualmente è stata evidenziata come anche la ulteriore riduzione del personale civile dell'Amministrazione metterebbe a rischio le funzioni trattamentali e amministrative.

Tanto per opportuna notizia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giovanni Tamburino

